



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015163/U Data: 01/08/2016 14:00
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Disposizioni urgenti per rendere efficienti ed efficaci le politiche di accoglienza delle persone straniere. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 6".
Reg. Gen. n. 325**

Ad iniziativa del consigliere Armando Cesaro.
Depositata in data 25 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 01 Agò. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Proposta di Legge recante

Disposizioni urgenti per rendere efficienti ed efficaci le politiche di accoglienza delle persone straniere"

Ad iniziativa del Consigliere Regionale

Armando Cesaro

ATTIVITÀ LEGG. 325



Consiglio Regionale della Campania

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge interviene a modificare la n. 6 del 8 febbraio 2010 "Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania" in particolar modo sulle modalità di offerta di accoglienza da proporre per gli immigrati.

La Regione, per la propria competenza, collabora con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione.

A tal fine la Regione interviene per incentivare forme di accoglienza "classica" attraverso il sostegno alla creazione di centri di accoglienza prioritariamente allocati nei comuni non inclusi tra quelli ad alta tensione abitativa di cui Legge 94/82 e s.m.i., ma anche forme di accoglienza basate su una reale integrazione con il territorio e con la cittadinanza che sarà incentivata ad ospitare l'immigrato al pari delle forme di affidamento familiare già sperimentate per i minori.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Finanziaria

La presente legge non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

1. Al fine di concorrere in modo efficiente ed efficace alle politiche di accoglienza delle persone straniere, in coerenza e nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autorità centrali e periferiche dello Stato, l'articolo 17 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 08/02/2010 è così sostituito:

“La Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 286/1998, concede contributi ai comuni, province, enti, fondazioni, associazioni ed organizzazioni di volontariato che istituiscono e gestiscono centri di accoglienza prioritariamente allocati nei comuni non presenti tra quelli dell'elenco ad alta tensione abitativa di cui alla Legge 94/82 e s.m.i.”

2. All'articolo 17 della Legge Regionale n. 6 del 08/02/2010 è aggiunto il seguente comma:

“8. La Regione, promuove politiche di integrazione concreta incentivando forme di «affido familiare» delle persone straniere, anche attraverso il finanziamento diretto delle famiglie ospitanti”.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.